

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 14 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Iper Casa Cardito società cooperativa», con sede in Napoli - C.F. 08970731215, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, codice fiscale MNTRRT64H28F839M, con domicilio professionale in Lungotevere Michelangelo 9 - 00192 Roma, è nominato Commissario governativo della società cooperativa «Iper Casa Cardito Società cooperativa», con sede in Napoli - C.F. 08970731215, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

*Il direttore generale:* VITALE

22A04084

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 luglio 2022.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.** (Ordinanza n. 902).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;


Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-*bis*;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022 e n. 898 del 23 giugno 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile



per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;

Ravvisata altresì la necessità, in ragione dell'accresciuto volume delle richieste di informazioni ed assistenza al *contact center* del Dipartimento concernenti, in particolare, il contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 881/2022, di prevedere un temporaneo potenziamento di tale servizio per le sole esigenze connesse alla gestione dell'emergenza Ucraina, rafforzando altresì il supporto tecnico necessario per la gestione del predetto contributo;

Ravvisata, infine, la necessità di adottare ulteriori disposizioni di assistenza alla popolazione interessata dal contesto emergenziale in rassegna;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

#### Art. 1.

*Proseguimento dell'attività del Dipartimento della protezione civile fino alla scadenza dello stato di emergenza.*

1. Il Dipartimento della protezione civile prosegue nel coordinamento, senza soluzione di continuità, delle seguenti attività:

a) raccordo tecnico-operativo e amministrativo con la Commissione europea, gli Stati esteri, la comunità internazionale e le rappresentanze diplomatico-consolari sul territorio nazionale, raccolta delle informazioni necessarie per la formulazione, la modifica e la revoca delle richieste e offerte di assistenza internazionale;

b) coordinamento degli interventi sanitari connessi all'evento;

c) coordinamento operativo delle risorse logistiche impiegate per la gestione dell'emergenza, in modo particolare per quanto attiene alle attività finalizzate all'assistenza alla popolazione, pianificando ed organizzando la distribuzione e l'impiego delle risorse delle Componenti e Strutture operative;

d) l'impiego e il coordinamento delle risorse del volontariato;

e) raccordo delle attività di monitoraggio dei flussi di ingressi in Italia dei profughi svolte dagli soggetti coinvolti, delle attività connesse alle soluzioni per il trasporto dei profughi, assicurando la gestione delle attività connesse con il concorso nazionale di accoglienza dei profughi;

f) elaborazione ed aggiornamento della mappatura delle disponibilità di beni e materiali, alloggi e servizi offerti da soggetti esterni ed individuazione di possibili impieghi;

g) coordinamento delle attività connesse alla gestione delle disponibilità presenti nel sistema dell'accoglienza diffusa anche attraverso il rapporto con i soggetti del terzo settore e del privato sociale coinvolti.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, con apposito decreto, alla progressiva rimodulazione dell'articolazione operativa del Dipartimento, nonché alla cessazione dell'attività della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022, entro il 1° agosto 2022, nonché alla costituzione di apposita struttura di missione alla quale affidare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività di coordinamento di cui al comma 1. Alle attività della predetta struttura di missione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al personale in servizio presso la struttura di missione è riconosciuto il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese previsto dall'art. 1 comma 1, dell'ordinanza n. 882/2022, entro il limite massimo di centoventicinque unità e di cinquanta ore mensili *pro-capite*.

3. In ragione degli specifici ambiti di attività, la citata struttura di missione opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attività per fronteggiare l'emergenza in rassegna.

#### Art. 2.

*Ulteriori disposizioni per la gestione del contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.*

1. Per le finalità, di carattere temporaneo, strettamente connesse alla gestione delle procedure amministrative relative al contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, ivi comprese le necessità di mediazione linguistica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad integrare il servizio istituzionale di *contact center* per un periodo massimo di tre mesi, decorrenti dal 1° luglio 2022, nel limite massimo complessivo di euro 140.000,00.


2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato ad integrare, sino al termine dello stato di emergenza, il supporto tecnico-informatico in essere con il RTI Enterprise Services Italia S.r.l. nel limite massimo complessivo di euro 100.000,00.

3. Gli oneri finanziari discendenti dall'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 240.000,00 euro, sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza.

#### Art. 3.

*Integrazione delle competenze dei Commissari delegati e Presidenti delle province autonome*

1. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono provvedere, in aggiunta a quanto



previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a*) della citata ordinanza n. 872/2022, anche all'organizzazione di trasporti collettivi, a fronte di espresse richieste, per il definitivo rientro nel Paese di provenienza dei profughi, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata e trasferite per fronteggiare l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2022

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

22A04117

ORDINANZA 13 luglio 2022.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.** (Ordinanza n. 903).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-*bis*;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio

nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziata con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022 e n. 898 del 23 giugno 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata l'esigenza, anche al fine di consentire la fruizione delle misure assistenziali, di provvedere alle asseverazioni dei passaporti dei profughi ucraini redatti in caratteri cirillici, sollevando gli stessi dal sostenimento degli oneri relativi all'imposta di bollo;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Traslitterazione dei documenti d'identità*

1. A far data dall'adozione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2022, non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di cui alla tabella in allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», per l'asseverazione della traduzione dei documenti di identità delle persone provenienti dall'Ucraina e richiedenti la protezione temporanea prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022. Non si dà luogo al rimborso dei pagamenti eventualmente sostenuti sino alla data di adozione del presente provvedimento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000,00 euro per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse stanziata per l'emergenza indicate in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2022

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

22A04119

